

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

9.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Modifica dell'articolo 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio medico legale (1277)	3
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3, 4
LUSSIGNOLI FRANCESCO, <i>Relatore</i>	3, 4
PALOPOLI FULVIO	4
POGGIOLINI DANILO	4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio medico legale (1277).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio medico legale ».

Comunico alla Commissione che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

L'onorevole Lussignoli ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, Relatore. Il disegno di legge n. 1277, oggi al nostro esame, ha come obiettivo quello di tendere ad aggiornare il trattamento dei componenti degli organi consultivi del Ministero della sanità che compongono l'Ufficio medico legale del Ministero stesso.

Si tratta, in particolare, di apportare una modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, in quanto i compensi previsti da questa norma debbono essere aggiornati soprattutto se teniamo conto dell'inflazione che si è avuta in questi anni. Indubbiamente si tratta di un provvedimento di legge che arriva con molto ritardo e di questo ritardo siamo un po' tutti responsabili, Parlamento e Governo.

Non si tratta, dunque, tanto di rispondere positivamente ad una certa situazione oppure di rispondere a delle precise richieste o istanze fatte dai medici, quanto di ridare un minimo di funzionalità all'istituto. È noto, infatti, quali difficoltà incontrano tutti i meccanismi concorsuali per il loro funzionamento che, appunto, necessita della presenza dei componenti dell'Ufficio medico legale. Dunque, se a queste difficoltà di carattere soprattutto logistico, assommiamo anche quelle, non certo secondarie, riguardanti i compensi, allora non ci possiamo non rendere conto che esistono delle motivazioni aggiuntive che fanno sì che questi uffici non funzionino. Ecco dunque — come ho detto poc'anzi — la *ratio* di questo disegno di legge che tende a modificare l'ultimo comma dell'articolo 19, sopra citato, prevedendo per i componenti del collegio medico un compenso di lire 10 mila per ogni giornata di seduta, integrato di lire 2 mila per ciascun soggetto visitato.

Ritengo che il Governo, nel predisporre questo disegno di legge, abbia previsto appunto delle nuove tariffe con un minimo di equità rispetto a quelle adottate in situazioni analoghe per altre commissioni presso altri ministeri. In verità, al riguardo, non saprei esprimere una valutazione circa il *quantum* del compenso e un suo raffronto con quelli previsti per altri componenti di diverse Commissioni. Indubbiamente — non posso non rilevarlo — si tratta pur sempre di una cifra non molto elevata, anche se alle 10 mila lire del compenso giornaliero si verranno a sommare 2 mila lire per ciascuno dei soggetti visitati. Io non sono al corrente di quanti soggetti possano essere visitati nell'arco di una giornata; probabilmente, se venissi a conoscenza di dati più particolari in materia, potrei dare un giudizio più circostanziato.

Tuttavia, al di là delle cifre proposte con questo disegno di legge, a me pare che il meccanismo complessivo previsto nella normativa meriti senz'altro il voto

favorevole della nostra Commissione. Mi auguro quindi che il disegno di legge possa essere varato il più rapidamente possibile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DANILO POGGIOLINI. Questo disegno di legge non scaturisce sicuramente dall'accoglimento di richieste formulate da parte di medici esterni. Infatti, non esiste una categoria di medici individuata che abbia un interesse specifico alla modifica di queste tariffe, proprio perché si tratta di consulenti che vengono scelti di volta in volta. Viceversa, i medici funzionari del Ministero evidentemente sono spesso « coinvolti » in queste commissioni concorsuali.

Da quanto ha poc'anzi detto il relatore Lussignoli, risulta che i compensi di 4 mila lire risalgono addirittura ad una legge del 1963. La situazione allora era la seguente: i medici funzionari dipendenti dal Ministero non ricevevano questo gettone di 4 mila lire, ma ne ricevevano un altro il cui *quantum* adesso non saprei dire; mentre i medici esterni ricevevano appunto il gettone di 4 mila lire lorde. Ora, le 4 mila lire del 1963 rivalutate al 1984 non sono certamente 10 mila lire, ma, probabilmente, molto di più. Ne deriva, quindi, che se anche si è voluto rapportare il compenso al 1984, tenendo presente il tasso di inflazione, la cifra non è certo elevata e probabilmente le 10 mila lire previste in questo disegno di legge dovrebbero essere intorno alle 40 mila lire.

Il provvedimento di legge, dunque, non solo rivaluta in maniera insufficiente questo compenso, ma lo estende ai medici funzionari dipendenti dal Ministero. Cosicché, mentre prima i medici in ispecie godevano del gettone previsto dalla legge, da oggi verrebbero ad ottenere anche 2 mila lire per ogni soggetto visitato. In sostanza, c'è un indubbio miglioramento della situazione del medico funzionario. Ma debbo anche far rilevare che, per quanto riguarda i consulenti esterni, specialisti di particolari settori, noi continue-

remo a dover registrare una mancanza di partecipazione dei suddetti soggetti a questi collegi medico-legali. È infatti evidente che il primario specialista o l'esperto di un determinato settore non può essere retribuito adeguatamente con un compenso di 10 mila lire per l'intera giornata e con 2 mila lire per ogni soggetto visitato. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un provvedimento che reca un vantaggio soltanto per i medici funzionari dipendenti dal Ministero (anche se si tratta pur sempre di un vantaggio molto relativo), mentre per i medici esterni il problema non viene assolutamente risolto.

Conseguentemente, a mio avviso, si tratta di un provvedimento di legge inadeguato per i medici esterni e che non rivaluta il compenso previsto dalla legge del 1963.

FULVIO POLOPOLI. Ritengo che sia il caso di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge, dal momento che molti commissari saranno tra poco impegnati in Assemblea, dove sono previste delle votazioni su un decreto-legge esaminato in sede referente dalla Commissione sanità.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, Relatore. Mi associo alla proposta testé fatta dall'onorevole Palopoli.

PRESIDENTE. Anch'io ritengo che, dal momento che fra poco vi saranno in aula delle votazioni, sia il caso di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge.

Propongo che il suo esame venga ripreso nella seduta di domani alle ore 9,30. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
